

Roma, 3/11/2016

**Oggetto: Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto Definitivo.  
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304 – 305 - Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.  
Regolamento CDS**

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304 e 305;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 132 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 304 lettera a) della legge n. 147/2013, il pubblico interesse sul progetto del nuovo stadio della Roma in località Tor di Valle, presentato dalla Soc. Eurnova S.r.l. in qualità di soggetto proponente;

**RICHIAMATI:**

l'art. 1, comma 304 lettera b) della legge n. 147/2013, ai sensi del quale la Regione, ove il progetto comporti atti di propria competenza, convoca una Conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, e delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto; il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, e smi ed in particolare:

il comma 7 dell'art. 14 bis della legge 241/1990 e smi, ai sensi del quale, ove necessario in relazione alla particolare complessità del progetto e delle determinazioni da assumere, si può procedere all'indizione della Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona come disciplinata dall'art. 14 ter della medesima legge;

il comma 2 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e smi, ai sensi del quale, *“nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine [della Conferenza di servizi] è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”*;

**PREMESSO CHE:**

Roma Capitale, a seguito di una prima trasmissione del progetto definitivo avvenuta il 20/07/2015, ha accertato la necessità di atti di competenza regionale, demandando a quest'ultima la prosecuzione del procedimento così come disposto dal citato art. 1, comma 304 della legge 147/2013;

con la nota del 30/05/2016 il soggetto proponente ha trasmesso il progetto definitivo del nuovo stadio della Roma in località Tor di Valle a questo ente ed all'amministrazione capitolina;

l'amministrazione capitolina, in esito all'attività istruttoria svolta dai propri Dipartimenti, con note prot n. QI 151755 del 29/08/2016 - pervenuta al protocollo regionale in data 30/08/2016 al numero 438803, e prot. n. QI 155493 del 06/09/2016 – pervenuta al protocollo regionale in data 07/09/2016 al numero 0448767, ha rimesso il progetto alla Regione ai fini dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 304 della L. n. 147/2013, trasmettendo altresì i contributi istruttori dei propri Uffici, unitamente a tabelle riepilogative che evidenziano, per alcuni ambiti, alcune carenze di documenti /elaborati progettuali;

nel rimettere il progetto alla Regione, in relazione alla declaratoria della permanenza dell'interesse pubblico, l'amministrazione capitolina ha valutato che *“solo in sede di Conferenza di servizi, componendo le questioni di merito individuate dai Dipartimenti nel corso dell'istruttoria, anche con eventuali ulteriori modifiche (ai sensi della L. 147/2013) poste dagli altri Enti convocati, sarà possibile configurare per intero ed in forma definitiva i caratteri del progetto e delle opere di allaccio e mitigazione, i caratteri della variante e di conseguenza il permanere dei profili di interesse pubblico, che saranno confermati o meno dal medesimo organo che già si è espresso con Deliberazione n. 132/2014, in coerenza con quanto stabilito da quest'ultima”*;

a seguito della dichiarazione di pubblico interesse deliberata da Roma Capitale con DAC 132/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 304 lettera a) della legge n. 147/2013, sul progetto del nuovo stadio della Roma in località Tor di Valle, presentato dalla Soc. Eurnova S.r.l. in qualità di soggetto proponente, nonché a seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici comunali sul progetto definitivo, trasmessa da Roma Capitale all'amministrazione regionale ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'art. 1, comma 304 lettera b) della legge n. 147/2013, la Regione Lazio ha pertanto provveduto ad indire, in data 12 settembre 2016, con atto prot. n. 457094, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., la Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per la valutazione del progetto definitivo del nuovo stadio della Roma in località Tor di Valle;

con nota prot. n. 457222 del 12/09/2016, la Regione Lazio ha trasmesso la lettera di convocazione della Conferenza di servizi, con la quale è stata data comunicazione alle Amministrazioni competenti, ai soggetti concessionari e gestori di pubblici servizi ed al soggetto proponente, della prima riunione della Conferenza in data 03/11/2016 alle ore 10.30 presso la sede della Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità in Roma, via del Giorgione, n. 129, piano VII (Sala del Comitato regionale per il territorio);

l'atto di indizione della Conferenza, trasmesso a tutte le amministrazioni competenti nonché all'Ufficio conferenze di servizi presso il Segretariato Generale della Regione Lazio, è stato pubblicato sul BURL n. 74 del 15 settembre 2016. Tale pubblicazione tiene luogo della comunicazione di cui all'art. 7 e dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della l. 241/1990 e s.m.i. nei confronti dei soggetti di cui all'art. 7 e 9 della medesima legge;

inoltre, in considerazione della particolare complessità del progetto, con la medesima nota la Regione Lazio ha invitato le Amministrazioni competenti ed i soggetti concessionari e gestori di pubblici servizi ad una riunione tecnica per una prima presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, intervenuta il giorno 20/09/2016 alle ore 15.00 presso la sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 in Roma;

nel corso di tale riunione inoltre è stato consegnato a ciascuna amministrazione competente il progetto in formato digitale su apposito supporto informatico e sono state acquisite le credenziali dei soggetti rappresentanti delle amministrazioni procedenti, per l'attivazione di un congruo numero di utenze per l'accesso ad uno specifico sito informatico sul quale è stato depositato il progetto definitivo;

dalla data di consegna degli elaborati di progetto, intervenuta il 20/09/2016 le amministrazioni coinvolte hanno potuto richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della l. 241/1990 s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

Tanto premesso, il Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, responsabile dell'Ufficio regionale competente per materia sul procedimento di cui all'art. 1, comma 304 e 305 della L.147/2013, **sottopone** il seguente **Regolamento dei lavori della Conferenza** alle amministrazioni partecipanti **ai fini della loro presa d'atto**.

#### **Art. 1**

Alle sedute della Conferenza di servizi partecipano, per mezzo di propri rappresentanti, muniti di apposita delega, tutti gli enti e le amministrazioni competenti per materia per l'espressione delle proprie determinazioni sul progetto, così come indicato nella **lettera di convocazione**.

#### **Art. 2**

Ciascuna Amministrazione convocata è chiamata a pronunciarsi nell'ambito della Conferenza mediante un unico soggetto delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo chiaro, univoco e vincolante, in termini di assenso o dissenso, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, attraverso la redazione di un unico atto che espliciti ogni autorizzazione, permesso o atto di assenso, comunque denominato, che tale posizione, se favorevole, sostituisce, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, ovvero esplicitando, in caso di dissenso, le motivazioni.

#### **Art. 3**

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine per la conclusione del procedimento, l'Amministrazione procedente adotta il provvedimento motivato di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

#### **Art. 4**

Sarà considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso definitivamente la posizione dell'amministrazione rappresentata, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto della Conferenza.

#### **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 1, comma 304 lettera b) della legge n. 147/2013, la deliberazione di Giunta regionale di conclusione del procedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima. Pertanto tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto acquisiti nell'ambito della presente Conferenza sono acquisiti anche ai fini dei procedimenti di variante urbanistica, di VIA e di VAS, fermo restando la necessità che tali procedimenti si concludano con provvedimenti espressi, rilasciati nell'ambito della presente Conferenza e allegati al provvedimento finale di conclusione della stessa.

#### **Art. 6**

Nel corso della prima seduta della Conferenza, ciascuna amministrazione competente deposita agli atti della Conferenza la dichiarazione dell'intervenuto avvio dei procedimenti di variante urbanistica, di VIA e di VAS; tali procedimenti - prodromici alla conclusione del procedimento di competenza regionale – dovranno concludersi con provvedimento espresso entro il termine massimo di chiusura dei lavori della Conferenza.

#### **Art. 7**

Ciascuna Amministrazione convocata alla Conferenza individua le amministrazioni, gli enti e le strutture del rispettivo livello territoriale che intenda coinvolgere nell'esame del progetto in funzione di supporto ovvero secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti per la partecipazione ai lavori della Conferenza.

#### **Art. 8**

Alla Conferenza di servizi partecipano senza diritto di voto:

ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 della legge 241/90 e s.m.i., i soggetti proponenti il progetto: la **Soc. Eurnova S.r.l.**, in qualità di soggetto proponente, partecipa ai lavori della Conferenza di Servizi, anche a mezzo di propri delegati, onde fornire chiarimenti o ulteriore documentazione sul progetto.

ai sensi dell'art. 14, comma 2, i concessionari e gestori di pubblici servizi che interessano il progetto: tali soggetti sono invitati per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati ed a prestare la loro collaborazione per la realizzazione dell'opera, anche segnalando a questa Amministrazione la sussistenza di interferenze delle opere in esame e collaborando nella fase di sviluppo della progettazione relativa alle interferenze rilevate, ovvero dando corso alle eventuali attività progettuali di propria competenza; ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge 241/90 e s.m.i., i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta, possono partecipare in qualità di uditori ai lavori della Conferenza, nel numero di un rappresentante per associazione/comitato, su delega dello stesso.

#### **Art. 9**

La Conferenza di servizi è presieduta dal Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità o in caso di assenza da suo delegato.

Le funzioni di segreteria della Conferenza saranno svolte da personale dipendente dell'amministrazione regionale appositamente individuato, il quale provvederà a resocontare ciascuna riunione ed a redigere i relativi verbali.

L'amministrazione procedente mette a disposizione delle amministrazioni coinvolte nel procedimento la documentazione e gli elaborati del progetto su apposito supporto informatico e, previa consegna delle credenziali, tramite l'accesso telematico alle informazioni ed ai documenti utili per lo svolgimento dell'istruttoria.

#### **Art. 10**

La Conferenza di servizi approva il calendario dei propri lavori, allegato al presente Regolamento. Il calendario è modificabile in ragione di evenienze sopravvenute.

Le sedute programmate sono finalizzate all'esame del progetto nei suoi molteplici aspetti cui possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8 nonché i soggetti di cui all'art. 2.

**Il termine finale dei lavori della Conferenza, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è fissato per il giorno: 1 febbraio 2017.**

#### **Art. 11**

Ai sensi dell'art. 1, comma 304 della legge 147/2013 il procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni decorrenti dalla data di rimessione del progetto per l'avvio del procedimento, pervenuta il 07/09/2016, ovvero **entro il 06/03/2017.**